



Spett. REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e pc REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Prot. DN-U-2018-00038

Oggetto: Procedimento 17/0262714 – Conferenza dei servizi del 15.11.2018.

Spett.li Uffici,

nel richiamare i contenuti della Ns. comunicazione prot. DN-U-2018-00035 del 10.11.2018 inviata a mezzo pec in pari data, confermiamo le considerazioni e le richieste ivi contenute, insistendo per una loro ponderata valutazione ed accoglimento.

All'esito si riserva ogni ulteriore valutazione e considerazione ivi comprese eventuali iniziative giurisdizionali a tutela dei diritti ed interessi della scrivente.

Cordialmente

Mafalda, 15.11.2018

Di Nizio Eugenio s.r.l.

(L'Amministratore Unico)



Spett. **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e pc **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Prot. DN-U-2018-00035

Oggetto: Nota prot. 307761/18 del 07.11.2018 – Riscontro – Proc.
17/0262714 – Richiesta sospensione procedimento.

Spett.li Uffici,

riscontriamo la Vs. nota in oggetto per precisare quanto segue.

Relativamente al procedimento n. 17/0262714, occorre eseguire una preliminare ricostruzione dello sviluppo dello stesso, al fine di contestare la mancata concessione della richiesta proroga.

Il procedimento in questione nasceva nel febbraio 2017 come domanda di AIA, successivamente trasformata in PAUR ai sensi dell'art. 27 *bis* D.Lgs. 152/06.

Il procedimento, il cui avvio è stato effettuato solo a distanza di ben **5 mesi** dal deposito, nelle more ha subito una modifica determinata dall'approvazione del D.Lgs. 104/17.



All'esito dei chiarimenti relativi alla sopravvenienza normativa, si è dato seguito ai necessari adeguamenti documentali richiesti dalla stessa (cfr. nota SVA del 10.10.2017).

Successivamente, il procedimento *ex art. 27* ha avuto il suo seguito (cfr. pubblicazione documentazione 17.10.2017).

Effettuate delle integrazioni documentali richieste dagli enti partecipanti al procedimento, in data 13.12.2017 il progetto è stato pubblicato al fine di consentire eventuali osservazioni di terzi.

Trascorso il predetto periodo di pubblicità, il SVA ha indetto con nota del 19.02.2018 la CS, in forma simultanea e con modalità sincrona per il successivo 15.03.2018.

Pervenuti nelle more pareri favorevoli degli enti partecipanti (ARAP, Genio Civile) la scrivente società chiedeva, in data 12.03.2018, un rinvio della CS di almeno trenta giorni al fine di poter adeguatamente contro-dedurre alle osservazioni pervenute da terzi (Comune di Atesa, Legambiente, WWF etc.).

In risposta alla predetta richiesta il SVA con nota del 14.03.2018 prot. 73670/18, ha accolto la richiesta disponendo il rinvio della CS a data da destinarsi, con contestuale (non richiesta) sospensione del procedimento *sine die*.

È evidente, *prima facie*, quindi, che la scrivente società nella nota del 12.03.2018 chiede un semplice rinvio della CS e non una sospensione del procedimento, pur avendone facoltà.

Con successiva nota del 05.10.2018 il SVA comunica che il termine per la presentazione della documentazione integrativa era fissato al 10.10.2018.

Solo con tale nota, la scrivente società ha avuto notizia dell'avvenuta richiesta di integrazioni da parte di ARTA Abruzzo in data 14.03.2018, mai pubblicata e/o trasmessa alla Ditta proponente.


ONE DI NIZIO
EUGENIO s.p.a.

Registered Office
Via Arno, 12/15
66020 MADDALONI (CB) - ITALY

011-34 015 27900705
Numero: 85A, CB-411231

11-39 0925 45394
Fax: 39 0925 45397

PEC: info@di-nizio.it
traccia@di-nizio.it
amministrazione@di-nizio.it


certificato della società



Successivamente, quindi, rappresentata tale mancanza procedimentale (cfr. ns. nota del 08.10.2018), il SVA fissa un ulteriore termine (impropriamente definito perentorio) di giorni trenta per consentire alla scrivente di presentare la documentazione richiesta da ARTA Abruzzo.

Relativamente a quest'ultima deve essere subito evidenziato che la stessa prevedeva, tra le altre, attività di campo prolungate (almeno due settimane di monitoraggio in continuo della soggiacenza dell'eventuale falda).

Le attività e gli approfondimenti nel complesso richiesti, sono evidentemente incompatibili con il concesso termine di giorni trenta e, pertanto, l'azienda, ha provveduto a chiedere la sospensione del procedimento.

Il SVA con la nota in oggetto equivocando e confondendo i termini sinora concessi nell'ambito del procedimento, ha ritenuto di non concedere la sospensione dello stesso e di confermare, quindi, definendo erroneamente il predetto termine come perentorio, i giorni trenta.

Sempre nella nota in oggetto, viene anticipato che il procedimento sarebbe stato posto all'esame di un prossimo (e non indicato) CCR-VIA.

Con nota di pari data (prot. 308032/18), al contrario, il SVA ha pubblicato l'ODG della seduta del 15.11.2018 all'interno della quale viene portato anche il progetto della scrivente.

Dalla ricostruzione appena effettuata è evidente che il SVA ha fatto malgoverno del procedimento, in termini di gestione dello stesso dal punto di vista delle prerogative consentite dalla legge alla scrivente:

1. Ha previsto una non richiesta sospensione errando (equivocando?), quindi, nei successivi tempi e termini del procedimento;
2. Non ha provveduto alla tempestiva pubblicazione delle richieste integrative dell'ARTA, al fine di consentire alla scrivente di poter valutare le stesse e di adempiere nei tempi necessari e/o chiedere la sospensione del procedimento;

Di Nizio Eugenio

DNE

DI NIZIO
EUGENIO s.p.a.

Registered Office
Via Amerigo Vesputi
08030 Mafalda (CS) - ITALY

CF e PIVA 01527480702
Numero REA CS 415219

Tel. +39 0975 908194
Fax +39 0975 908297

PEC: info@dnegugenio.it
Tramite PEC: dnegugenio@dnegugenio.it
www.dnegugenio.it

CIS
consorzio Italia servizi



3. Ha impropriamente, quindi, qualificato come perentorio un termine non previsto dalla legge come tale che, addirittura, è stato scelto dallo SVA nella sua cadenza temporale (30 giorni);
4. Ha frettolosamente convocato il CCR-VIA per la valutazione dell'istanza.

È necessario, quindi, che il SVA prendendo atto di quanto riferito, *re melius perpensa*, consenta alla scrivente di coltivare proficuamente la propria iniziativa nell'ambito di un procedimento che si svolga secondo i dettami normativi e, soprattutto, senza dubbi circa la bontà della sua gestione anche *ex art. 97 Cost.*

I procedimenti amministrativi, soprattutto quelli di natura complessa, come quello in questione, sono tutti governati dal principio di leale collaborazione tra le PA coinvolte e tra le stesse e il soggetto richiedente.-

Tale principio, agisce in quanto principio a rilevanza generale, al punto che il Consiglio di Stato è giunto perspicuamente ad affermare che è invero considerazione di base che l'azione amministrativa, quando è ripartita tra varie competenze, necessita di applicazione effettiva dell'immanente principio fondamentale della leale cooperazione, che esige – a compensazione della ripartizione di competenze – che le amministrazioni implicate collaborino realmente nella salvaguardia dell'esercizio reciproco delle funzioni, acquisendo così una congrua e completa conoscenza dei fatti e la possibilità di una considerazione adeguata e proporzionata degli interessi coinvolti.

Nel caso di specie, quindi, una proficua e leale collaborazione, che allo stato prescinda da possibili eventuali futuri rimedi giurisdizionali, porta ad affermare che gli equivoci (errori?) suindicati, circa gli intendimenti della scrivente e le scelte dello SVA, non possono gravare sul proponente in termini di effettiva possibilità di proseguire con l'iniziativa proposta.

A tacer d'altro, infine, sia consentito precisare che la perentorietà dei termini procedurali è a beneficio del richiedente, non a suo danno.



In sostanza la perentorietà prevista dalla legge è utile al richiedente per conoscere, *ex ante*, quali siano i tempi certi di una propria richiesta. Ciò

ovviamente, non significa, che un procedimento possa essere chiuso senza un'adeguata istruttoria e/o peggio quando l'impulso della parte sia nel senso della sua ragionevole prosecuzione.

Tutto quanto considerato, quindi, si torna a chiedere la sospensione del procedimento nelle forme previste e consentite dalla legge, con riserva di ulteriormente dedurre, previa cancellazione della trattazione del procedimento nel CCR-VIA del 15 p.v.

Mafalda, 10.11.2018

Di Nizio Eugenio s.r.l.

(L'Amministratore Unico)



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0316945/18	15/11/2018	PEC	Mittente: DINIZIOEUGENIOSRL@LEGALMAIL.IT	
Oggetto:	PROCEDIMENTO 17/0262714.						
Impronta:	971BAB721CF73DC498739A0E3AA16E7F861B26CB81A84BE867729701909FAD92						

